

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXXVIII**

n. **52**

R E L A Z I O N E

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE ABRUZZO

(Anno 2016)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal difensore civico della regione Abruzzo

Trasmessa alla Presidenza l'8 giugno 2017

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
I CASI TRATTATI NEL CORSO DELL'ANNO 2016.....	14
1.1 AFFARI FINANZIARI	14
1.1.1 <i>Annullamento avviso di accertamento ICI 2010.....</i>	15
1.1.2 <i>Il Difensore civico evita un contenzioso in relazione ad una fattura del servizio idrico.....</i>	16
1.1.3 <i>Sospensione fermo amministrativo dovuto al mancato pagamento del bollo auto</i>	17
1.1.4 <i>Accertamento TARSU.....</i>	18
1.2 ASSISTENZA SANITARIA	20
1.2.1 <i>Problematica concernente provvidenze economiche a favore dei malati oncologici.....</i>	20
1.3 QUESTIONI PREVIDENZIALI	21
1.3.1 <i>Penalizzazioni sul trattamento pensionistico – Intervento del Difensore Civico su richiesta di un gruppo di pensionati per la salvaguardia dei propri diritti</i>	22
1.3.2 <i>Ricongiunzione, a titolo gratuito di precedenti periodi assicurativi, già riconosciuta ma di fatto successivamente respinta, in quanto non restituita con espressa accettazione entro un anno. Intervento del Difensore Civico.....</i>	24
1.3.3 <i>Mancato aggiornamento trattamento pensionistico</i>	26
1.4 SISMA ANNO 2009.....	28
1.4.1 <i>Compensazione tra rimborso spese di trasloco e debiti per mancato pagamento utenze: il Difensore Civico ottiene il dettaglio delle partite debitorie.</i>	29
1.4.2 <i>Il Difensore Civico interviene per la cessazione di un contratto di fornitura di energia elettrica</i>	31
1.5 ECOLOGIA E AMBIENTE	35
1.6 LAVORI PUBBLICI E POLITICA DELLA CASA	37
1.6.1 <i>Manutenzione straordinaria strada comunale.....</i>	37
1.7 IL CONTROLLO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DI ENTI LOCALI.....	40
1.7.1 <i>Approvazione rendiconti anno 2015.....</i>	40
1.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	41
1.8.1 <i>Istanza di riesame del diniego di accesso verbali di staticità edifici scolastici.....</i>	44
1.9 FORMAZIONE PROFESSIONALE- LAVORO	46
1.9.1 <i>Professione di guida alpina</i>	46
 ELENCO DEI DIFENSORI CIVICI REGIONALI E DELLE PROVINCE	
AUTONOME.....	50
LO STAFF DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE	55
CONTATTI.....	56

PREMESSA

Signor Presidente,

Signori Consiglieri,

quella che trovate di seguito è la prima Relazione Annuale di questo Difensore Civico il quale ha avuto l'onore di esser stato nominato nella carica nell'aprile dello scorso anno da Codesto Consiglio Regionale. Sento dunque il bisogno – vero, non di maniera – di tornare a ringraziare questo Consesso per ciò che considero un incarico di prestigio e responsabilità.

Vi è poi la necessità – anche qui, non formale, ma assolutamente sentita e rispondente alla realtà dei fatti – di rivolgere immediatamente altri due ringraziamenti dovuti: il primo al precedente Difensore Civico Regionale, Avv. Nicola Sisti, per il pregevolissimo lavoro svolto in tanti anni di attività appassionata ed efficace, feconda di spunti di grande qualità ed interesse, con una dedizione ed un sacrificio apprezzati da tutti.

Il secondo ringraziamento – secondo solo per necessità di un ordine, non certo per importanza – va all'Ufficio che è diretto, organizzato e composto da Personale di grandissima qualità, umana prima ancora che professionale, e che ha il non comune pregio di rendere facile qualsiasi iniziativa o attività o compito che incombono sul Difensore Civico e senza il quale nessun obiettivo potrebbe essere raggiunto.

Detto questo – e premesso che l'arco temporale di riferimento della Relazione coincide con l'anno solare 2016 - è bene osservare che nelle premesse della Relazione chiusa lo scorso anno, il Difensore Civico sottolineava il crescente ruolo attrattivo svolto da questa Istituzione, a fronte di una contrapposta, costante disaffezione della Cittadinanza nei confronti della Politica e del Settore Giustizia, nonostante che quest'ultimo sia ontologicamente posto a tutela dei diritti dei singoli.

Non è questa la sede, ovviamente, per verificare le ragioni e/o la correttezza di tale atteggiamento.

Sembra però possa ritenersi che – con tutte le difficoltà legate ad una sensibilità del Paese che va atteggiandosi nei termini descritti – la figura del Difensore Civico vada pian piano crescendo, innanzi tutto nella consapevolezza dei Cittadini di poter fare affidamento su una figura di garanzia autorevole ed efficace che davvero riesce, pur con poteri modesti e poco più che di natura persuasiva, a svolgere la funzione assegnatagli di tutela non giurisdizionale dei diritti dei singoli. I Cittadini mostrano, cioè, di conoscere sempre meglio l'attività del Difensore Civico, di apprezzarla in maniera crescente e di farvi ricorso quando provano a districarsi in un panorama normativo spesso farraginoso e difficile da comprendere appieno, persino per gli addetti ai lavori.

Si tratta di un ruolo in qualche modo favorito anche dalle scelte intraprese dal Legislatore in tema di Giustizia. L'aver istituito forme obbligatorie pre contenziose di risoluzione dei conflitti (la media conciliazione, la negoziazione assistita) da un lato e, dall'altro canto, i costi crescenti dell'attività processuale inducono i Cittadini a valutare con favore qualsiasi forma di risoluzione delle problematiche che eviti lungaggini e costi insopportabili. In questo senso, il Difensore Civico Regionale costituisce un'Autorità indipendente, che agisce rapidamente, accessibile senza formalità e a costo zero, e dunque rappresenta un'attrattiva di grande fascino: ed i numeri che seguono sembrano confortare quest'analisi.

Giova aggiungere che di tale appeal e delle grandi possibilità di sviluppo dell'Istituzione sembra essersi reso in qualche modo conto anche il Legislatore Nazionale che ha dapprima con il decreto 33/2013 e con le successive modifiche dell'estate 2016 rafforzato il ruolo del Difensore Civico quale Organo di seconda istanza in caso di diniego di accesso agli atti.

E' poi recentissima – e particolarmente apprezzabile in questo senso - l'emanazione della Legge n. 24 del 2017 sul c.d. rischio sanitario nella quale è espressamente demandata alle Regioni la facoltà di nominare il

Difensore Civico Regionale quale Garante della Salute, specificamente individuandone poteri e ruoli. Un riconoscimento dell'importanza potenziale della figura, certo, e una grande occasione per le Regioni di conferire rilievo ad una materia così delicata.

Ci si può dunque persuadere dell'esistenza di una crescente attenzione verso la figura del Difensore Civico, ciò che deve moltiplicare gli sforzi per renderne conosciute e fruibili a chiunque le potenzialità.

In questo senso, va letto positivamente anche il ruolo svolto dal Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome che ha il compito, formalmente riconosciuto nella Risoluzione del Congresso delle Regioni approvata il 5 giugno 2002, di interlocutore propulsivo nei processi di sviluppo e consolidamento della Difesa Civica in ambito nazionale, allo scopo di adottare le iniziative tese sia ad integrare la Difesa Civica Italiana nel contesto della Difesa Civica Europea, sia a stabilire efficaci relazioni e ufficiale rappresentanza nei confronti degli Organismi Internazionali di Difesa Civica.

Orbene, il Coordinamento – alle riunioni del quale lo scrivente ha sempre partecipato e di cui egli è stato nominato Presidente nello scorso febbraio, a riprova della crescente considerazione che la Regione Abruzzo va assumendo nel Paese – sta da tempo conducendo una battaglia

parlamentare e governativa per favorire la istituzione di un Difensore Civico Nazionale che possa rafforzare il ruolo e l'importanza della Difesa Civica nel Paese. E ciò chiedendo la emanazione di una normativa quadro che ponga norme generali in tema di Difesa Civica, in conformità non solo agli artt. 3 e 97 della Costituzione, ma anche in armonia con la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con gli indirizzi elaborati dalle istituzioni Europee.

Sembra dunque che, in sintesi, si sia sin qui lavorato bene: ma è certo che molto altro vi è da fare. Ad iniziare dalla revisione della Legge istitutiva del Difensore Civico della Regione Abruzzo che – dopo anni di applicazione e sperimentazione - ha bisogno di essere ammodernata e adeguata al mutato quadro di riferimento. In quell'occasione, potrà valutare il Consiglio Regionale, ovviamente Sovrano nelle scelte e determinazioni, se attribuire al Difensore Civico, come avviene in molte altre Regioni, anche il ruolo del Garante per l'Infanzia quale organo che specificamente si occupi della garanzia e della tutela dei diritti di cui sono portatori i bambini e gli adolescenti, intervenendo nei casi specifici in cui vengano segnalate violazioni di tali diritti e svolgendo anche un'attività di promozione e impulso verso le Amministrazioni che istituzionalmente si occupano di minori. Un Organo sulla cui istituzione occorrerà che l'Assise

Regionale rifletta dacché la sua presenza sembra, per la verità, rispondere ad esigenze oggi molto avvertite nella popolazione.

Confido che le SS.LL. possano trovare, nell'elaborato che segue, non solo un efficace consuntivo di ciò che è stato fatto, ma anche un modesto contributo alla pregevole azione normativa propria di codesto Autorevole Consiglio.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Avv. Fabrizio Di Carlo

L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO NELL'ANNO 2016

L'anno 2016 è stato caratterizzato dall'insediamento del nuovo Difensore Civico Regionale, Avv. Fabrizio Di Carlo, avvenuto lo scorso 19 aprile.

Sin da allora, il Difensore Civico ha fornito un indirizzo ben preciso: stabilire proficui rapporti collaborativi con le Amministrazioni ricadenti nel territorio regionale, nel precipuo comune interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione. In questa ottica è stato ad esempio promosso e realizzato un incontro con la Prefettura dell'Aquila per coordinare gli interventi sugli Enti Locali ricadenti nel territorio di competenza della medesima, anche con riferimento al procedimento di nomina del Commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori per legge per i quali gli stessi Enti Locali risultino inadempienti.

L'Ufficio ha prestato il necessario supporto al Difensore Civico per rispondere alle richieste di intervento da parte dei cittadini, fornendo alle Amministrazioni coinvolte suggerimenti e, laddove possibile anche a titolo di collaborazione istituzionale, apporti utili alla soluzione dei casi prospettati.

Nel corso dell'anno sono pervenute all'Ufficio circa 750 istanze d'intervento così suddivise:

TIPOLOGIA	Numero
INTERVENTO DI TUTELA NON GIURISDIZIONALE PRESSO LE AMMINISTRAZIONI INADEMPIENTI	414
RIESAME DEL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI	36
MONITORAGGIO APPROVAZIONE RENDICONTI PER EVENTUALE NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	306
TOTALE	756

Nel corso degli anni, la conoscenza dello strumento della Difesa Civica sul territorio si è diffusa in maniera sempre maggiore, grazie anche alla sensibilizzazione della cultura conciliativa operata dal Difensore Civico Regionale attraverso il miglioramento e la semplificazione degli strumenti di comunicazione. Si registra, infatti, dai questionari di customer satisfaction messi a disposizione dei cittadini, una generale soddisfazione nei confronti dell'attività della Difesa Civica regionale a prescindere dall'esito finale della richiesta di intervento. Sempre in una ottica di attenzione agli strumenti di comunicazione, nell'ambito degli obiettivi strategici assegnati al Servizio, l'Ufficio del Difensore Civico ha redatto nell'anno 2016 una Carta dei Servizi che è

stata resa disponibile sul sito istituzionale nel corso del mese di febbraio 2017.

Gli ambiti di intervento che hanno coinvolto la Difesa Civica Regionale nel 2016 sono i più disparati e vanno dalla sanità, al settore dei servizi alla persona, dal diritto allo studio, alla previdenza sociale, dall'ambiente all'assistenza pubblica, alle tasse e ai tributi, oltre naturalmente la partecipazione procedimentale ed il diritto di accesso.

Nella quasi totalità dei casi di riesame del denegato accesso agli atti, istruiti dall'Ufficio, le Amministrazioni coinvolte si sono adeguate alle decisioni assunte dal Difensore Civico. Ciò a conferma del fatto che il ricorso alla difesa civica in materia di accesso costituisce per il cittadino una valida alternativa al ricorso al TAR e per la Pubblica Amministrazione uno strumento deflattivo dei ricorsi giudiziari con conseguente notevole risparmio, per entrambi i soggetti coinvolti, sia in termini economici che temporali.

Proficuo il rapporto di collaborazione con la sede INPS di L'Aquila che ha visto soddisfatte la quasi totalità delle richieste di intervento che hanno riguardato, tra l'altro, la mancata accettazione di una ricongiunzione ad onere zero e numerose richieste di rideterminazione del trattamento

pensionistico in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016.

Nell'ambito della nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici (introdotta dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 con la novella apportata all'art. 5 del D.Lgs. 33/2013) - equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA) - è affidato al Difensore Civico Regionale l'esame dei ricorsi in materia qualora si tratti di atti delle Amministrazioni delle Regioni o degli Enti Locali ricadenti nel proprio ambito territoriale. Anche per questa ragione, è allo studio una ipotesi di proposta di revisione della vigente legge regionale per meglio delineare le competenze e le funzioni del Difensore Civico in coerenza con la sopravvenuta legislazione nazionale.

TIPOLOGIE PROCEDIMENTALI**DURATA MEDIA DI CIASCUNA TIPOLOGIA
PROCEDIMENTALE**

Tipologia procedimentale : NOMINA COMMISSARIO AD ACTA (Nessun termine procedimentale)	
Numero procedimenti:	306
Durata media	37 gg.

Tipologia procedimentale :RIESAME DEL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI (Termine procedimentale: 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di riesame con sospensione a seguito della richiesta di motivi ostativi)	
Numero procedimenti	41
Durata media	23 gg.


Tipologia procedimentale: INTERVENTO DI TUTELA NON GIURISDIZIONALE PRESSO LE AMMINISTRAZIONI INADEMPIENTI (Nessun termine procedimentale)	
Numero procedimenti:	255
Durata media	26 gg.


I CASI TRATTATI NEL CORSO DELL'ANNO 2016

1.1 AFFARI FINANZIARI

Rientrano in questa materia tutti quegli interventi che afferiscono il pagamento di tributi (ICI, IMU, TASI, TARI...), di tasse (Bollo, ecc..) ovvero problemi connessi al pagamento delle utenze domestiche. Trattasi di argomenti molto sentiti dal cittadino e ai quali, anche, nell'anno 2016 si è cercato di dare risposte.

Distribuzione ed esito delle richieste nell'anno 2016





1.1.1 Annullamento avviso di accertamento ICI 2010

L'Ufficio Tributi di un Comune abruzzese aveva emesso, nei confronti del proprietario di un immobile, un avviso di accertamento in rettifica e contestuale irrogazione di sanzioni, per il mancato pagamento dell'ICI riferita all'anno 2010.

L'interessato investiva della questione questo Ufficio in quanto aveva presentato, entro i termini, apposita dichiarazione volta ad ottenere lo sgravio trattandosi di immobile dichiarato inagibile a seguito del sisma del 2009.

Grazie all'intervento del Difensore Civico, il Comune comunicava di aver proceduto all'annullamento dell'accertamento.

1.1.2 Il Difensore civico evita un contenzioso in relazione ad una fattura del servizio idrico

Un cittadino segnalava al Difensore Civico la presunta irregolarità di una ingiunzione di pagamento pervenutagli da una Società di recupero crediti e relativa al mancato pagamento di una fattura del servizio idrico non riconducibile alla propria utenza

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, la Società erogatrice del servizio idrico provvedeva a richiedere tempestivamente alla Società di recupero crediti il discarico della cartella di pagamento e il relativo annullamento.

1.1.3 Sospensione fermo amministrativo dovuto al mancato pagamento del bollo auto

Si rivolgeva a questo Ufficio un utente per contestare il fermo amministrativo della propria autovettura derivante dal presunto mancato pagamento della tassa automobilistica annuale relativa all'anno 2007.

Da una indagine informale, effettuata dal responsabile dell'ufficio presso la competente struttura regionale, non risultava negli archivi alcun versamento per l'anno 2007 per l'autovettura di proprietà dell'istante.

Il Difensore Civico comunicava all'ufficio competente che il proprietario dell'autoveicolo era in possesso di una regolare quietanza di pagamento ed intenzionato a richiedere anche il risarcimento dei danni derivanti dalla procedura di fermo avviata nonostante la dimostrazione di avvenuto pagamento e la richiesta di sgravio.

Al fine di evitare un contenzioso, si invitava il responsabile del procedimento a rivedere la posizione del richiedente.

A seguito dell'intervento di questo ufficio, il Servizio competente in materia disponeva lo sgravio totale dell'ingiunzione di pagamento.

1.1.4 Accertamento TARSU

Una cittadina si rivolgeva a questo Ufficio lamentando che, nonostante avesse cercato di esperire tutti i previsti rimedi stragiudiziali avverso un avviso di accertamento di maggior importo T.A.R.S.U. l'Ente comunale interessato non aveva provveduto a ridefinire, alla luce delle argomentazioni addotte, il procedimento *de quo*.

Nello specifico la ricorrente rappresentava, allegando circostanziata documentazione a corredo, che a seguito della notifica dell'avviso per denuncia infedele, aveva provveduto a fornire all'Ente, nei termini previsti, ai fini dell'annullamento per autotutela dell'atto, la visura catastale dell'immobile dalla quale si evinceva chiaramente la proprietà per 2/4 e non al 100% come ravvisato da codesto Ente.

Ad abundantiam, dopo una serie di solleciti, la ricorrente, visti i tempi stringenti, aveva proposto reclamo-mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92, al quale non aveva fatto seguito, secondo quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo, provvedimento di annullamento totale o parziale né tantomeno proposta di mediazione ma solo una comunicazione riportante le modalità di opposizione all'avviso contestato.

Alla risposta dell'Ente secondo il quale l'istanza presentata dalla ricorrente non aveva la forma del ricorso e pertanto non era stata presa in

considerazione, quest'ufficio ribadiva che, come già precisato nell'oggetto "*richiesta di annullamento in autotutela+reclamo/mediazione avviso di accertamento.....*", l'istanza non era da intendersi quale ricorso tributario, per il quale la ricorrente avrebbe certamente investito la competente Commissione Tributaria Provinciale, ma il reiterato tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia attraverso le modalità normativamente previste di "Annullamento per autotutela" e "Reclamo e Mediazione".

Fatta tale precisione e rilevata la necessità di una trattazione nel merito della problematica oggetto dell'istanza, l'Ufficio investiva, per competenza, il Garante del Contribuente presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, con invito ad intervenire a tutela dei diritti della ricorrente.

Il Garante, acquisita la documentazione, confermava quanto già rilevato da quest'Ufficio asserendo che le controdeduzioni dell'Ente a sostegno della legittimità del proprio operato si ponevano in evidente contrasto con quella che invece era la situazione fattuale e pertanto invitava l'Ente ad accogliere la richiesta della ricorrente.

1.2 ASSISTENZA SANITARIA

1.2.1 Problematica concernente provvidenze economiche a favore dei malati oncologici

Il Difensore civico, nel corso dell'anno 2016, riceveva varie segnalazione da parte di cittadini abruzzesi volte a ripristinare benefici economici a favore dei malati oncologici costretti ad effettuare le cure necessarie fuori dalla sede di abituale dimora.

Invero, la Regione Abruzzo era intervenuta a sostegno dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati prevedendo, con la L.R. 21 maggio 2014, n. 3, provvidenze sociali a loro favore volte a rimborsare le spese di trasporto e/o di soggiorno correlate alla cura delle patologie.

Purtroppo la Corte Costituzionale ne aveva dichiarato l'illegittimità in quanto la Legge era stata approvata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio.


Poiché la censura della Corte non riguardava il contenuto della legge (peraltro altre regioni avevano adottato disposizioni analoghe) il Difensore Civico segnalava ai vertici istituzionali l'opportunità di riproporre durante l'ordinaria legislatura un progetto di legge avente le medesime finalità della legge regionale censurata.

1.3 QUESTIONI PREVIDENZIALI

Nonostante molte pratiche possano essere presentate all'INPS tramite i diversi Patronati presenti sul territorio regionale, permane evidentemente un consistente numero di cittadini (in genere pensionati o lavoratori prossimi a pensione) che presenta in autonomia le proprie istanze e che poi si rivolge al Difensore civico per richiedere una azione sollecitatoria. Spesso l'intervento del Difensore civico risulta essere decisivo per la definitiva conclusione dei procedimenti. Si registrano infatti reazioni soddisfatte sotto due distinti profili; quella collegata alla positiva risoluzione delle questioni poste che possono definirsi "casi di successo" e quella connessa all'ottenimento di una "risposta" ancorché negativa o interlocutoria ad istanze presentate da "troppo" tempo.

I risultati sono numericamente e qualitativamente diversificati anche in relazione alla sede provinciale coinvolta. Per la sede di L'Aquila si registra una totale evasione delle richieste presentate.

La tipologia di utenza, in ragione dell'età, della fascia sociale, degli interessi individuali coinvolti, richiede la massima attenzione e sensibilità degli operatori.

Tipologia delle richieste di intervento presentate nell'anno 2016**1.3.1 Penalizzazioni sul trattamento pensionistico – Intervento del Difensore Civico su richiesta di un gruppo di pensionati per la salvaguardia dei propri diritti**

Un gruppo di pensionati si rivolgeva al Difensore Civico per lamentare la mancata rideterminazione, da parte della sede Provinciale INPS, del proprio trattamento pensionistico, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 299 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonostante la Direzione Centrale dell'Istituto avesse fornito tutte le disposizioni del caso, con circolare n. 45 del 29/02/2016.

A seguito della richiesta, l'Ufficio invitava la Sede Provinciale dell'INPS a verificare le posizioni degli istanti e ad accertare se gli stessi rientrassero tra i soggetti beneficiari delle disposizioni contenute nella circolare sopracitata, fornendo agli interessati tutte le informazioni del caso.

A seguito dell'intervento di questo Ufficio, che ha instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con il Responsabile dei Procedimenti, tutte le richieste venivano evase con rapidità. Per la maggior parte dei casi veniva comunicato ai richiedenti che gli stessi rientravano tra i beneficiari delle disposizioni di cui trattasi e che pertanto, con il pagamento della successiva mensilità, sarebbe stato erogato l'assegno pensionistico, senza le penalizzazioni originariamente applicate, con contestuale liquidazione degli arretrati relativi ai mesi precedenti.

Solo in casi del tutto marginali l'Inps accertava l'insussistenza dei presupposti di legge dandone, comunque, immediata comunicazione agli interessati.

1.3.2 Ricongiunzione, a titolo gratuito di precedenti periodi assicurativi, già riconosciuta ma di fatto successivamente respinta, in quanto non restituita con espressa accettazione entro un anno. Intervento del Difensore Civico.

Un dipendente pubblico richiedeva l'intervento del Difensore Civico in relazione ad una domanda di ricongiunzione di pregressi periodi assicurativi, pari a più di otto anni, riconosciuta ai fini del trattamento di quiescenza a costo zero con determinazione dirigenziale, ma successivamente di fatto respinta, in quanto non restituita con espressa accettazione entro un anno.

Oltretutto di tale ultima circostanza l'interessato aveva avuto contezza, in modo del tutto casuale, solo dopo molti anni dalla richiesta.

Da un primo esame della questione, pur riconoscendo l'omissione da parte dell'istante, non potevano che condividersi le lagnanze del medesimo, soprattutto in ragione dell'assoluta sproporzione tra il danno che ne deriva all'interessato ed un adempimento formale privo di una concreta ragione giuridica.

Infatti, mentre per tutte le ricongiunzioni onerose si giustifica la richiesta di una espressa dichiarazione di accettazione anche, ma non solo, in ordine alla possibile rateizzazione dell'importo da corrispondere, al contrario per quelle non onerose, potendosi considerare ovvia la volontà di

accettare un rilevante beneficio a costo zero, l'obbligo di accettazione si configura come un puro adempimento burocratico.

Inoltre, nelle avvertenze contenute nella determinazione dirigenziale relativa alla richiesta di ricongiunzione non si evidenziava che la mancata restituzione della dichiarazione di accettazione del provvedimento nel termine di un anno avrebbe determinato la decadenza del riconoscimento.

Peraltro dalla relazione annuale 2006 del Difensore civico della Lombardia emergeva che, in un caso analogo a quello in esame, il Comitato di Vigilanza dell'Istituto previdenziale con deliberazione del 23/11/2006 aveva accolto il ricorso con motivazioni che evidenziavano:

- la normativa in tema di ricongiunzione contemplava termini di accettazione solo con riferimento alla ricongiunzione onerosa,
- per la ricongiunzione ad onere zero, ogni valutazione circa la convenienza si esauriva con la notificazione dell'atto di riconoscimento.

Si chiedeva pertanto all'Amministrazione di fornire tutti i chiarimenti del caso.

Dopo l'iniziativa del Difensore Civico, la sede provinciale l'INPS in ottemperanza ad una precisa disposizione della Direzione centrale dell'Istituto volta a deflazionare il contenzioso amministrativo, dichiarava valida la pratica di ricongiunzione oggetto di intervento.

1.3.3 Mancato aggiornamento trattamento pensionistico

Si rivolgeva a quest'Ufficio un cittadino in quiescenza per segnalare che la sede provinciale l'INPS non aveva ancora provveduto all'aggiornamento del proprio trattamento pensionistico, né alla corresponsione dei relativi arretrati, sebbene fossero trascorsi oltre due anni dall'acquisizione del Modello PA04 da parte del datore di lavoro (una pubblica amministrazione) e nonostante i numerosi solleciti verbali e l'atto di diffida proposti dallo stesso ricorrente.

Alla nota del Difensore Civico faceva seguito la risposta dell'Istituto Previdenziale che giustificava il prolungato ritardo con le difficoltà organizzative vissute a causa del nuovo riassetto (legato all'incorporazione dell'INPDAP) e che avevano determinato uno stallo di alcune attività tra le quali, appunto, le ricostruzioni pensionistiche.

Nonostante l'esplicita richiesta del Difensore, la nota non indicava né i tempi di conclusione del procedimento né il nominativo del Responsabile.

Quest'Ufficio replicava precisando che, pur volendo comprendere le difficoltà organizzative legate al riordino ed accorpamento dei due Istituti Previdenziali INPDAP e INPS, appariva comunque fondamentale, trattandosi di una Pubblica Amministrazione, il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento sanciti dalla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

La replica dell'Ufficio, nel richiamare le disposizioni sulla conclusione dei procedimenti in essa contenute, poneva in particolare l'accento sulla *ratio* della novella introdotta dall'art. 7 della legge 69/2009 evidenziando che la stessa da un lato mira a ridurre in generale i tempi di conclusione del procedimento, dall'altro introduce nuovi strumenti di tutela quali il danno da ritardo procedimentale e la responsabilità dirigenziale.

A seguito delle predette considerazioni l'INPS rispondeva che la pratica era stata definita e le competenze erano in liquidazione.

1.4 SISMA ANNO 2009

Nonostante il tempo trascorso, ancora nel 2016 si sono registrate richieste d'intervento relative a vicende post-sisma rispetto alle quali la Difesa Civica, nell'ambito nelle proprie competenze, si è sempre fatta carico di intervenire presso le Amministrazioni od Enti coinvolti.

A titolo meramente esemplificativo, si evidenzia il rapporto collaborativo instaurato con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere in virtù del quale quest'ultimo ha provveduto, ad esempio, a:

- nominare il responsabile dell'UTR 2 di Barete in quanto l'assenza di un titolare aveva determinato un rallentamento delle pratiche di ricostruzione.
- sottoporre all'attenzione di un Comune ricompreso nel Cratere una esigenza di delocalizzazione di attività produttiva.

Gli interventi presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila hanno invece riguardato questioni prettamente tecniche e di interpretazione delle norme. Per due casi specifici, ancorché l'intervento non sia stato risolutivo nei termini auspicati dagli utenti, il Difensore Civico ha ottenuto una relazione dettagliata sulle singole

vicende. L'acquisizione di tali verbali sebbene non risolutiva ha incontrato comunque la soddisfazione degli utenti.

1.4.1 Compensazione tra rimborso spese di trasloco e debiti per mancato pagamento utenze: il Difensore Civico ottiene il dettaglio delle partite debitorie.

Un cittadino, residente in un alloggio del Progetto CASE di un Comune abruzzese, richiedeva l'intervento del Difensore Civico in quanto vantava da anni un credito nei confronti dell'Amministrazione comunale, relativo al rimborso spese di trasloco a seguito del sisma.

La richiesta di rimborso era stata regolarmente presentata ma, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, il credito non era stato soddisfatto, con conseguenti disagi da parte dell'utente che aveva sostenuto il relativo costo.

L'utente, recatosi presso gli Uffici del Comune per sollecitare la definizione della sua pratica, apprendeva che il mancato rimborso era dovuto al fatto che egli risultava moroso, per non aver pagato una serie di fatture per utenze.

L'impiegato però non riusciva a fornire un quadro chiaro della

situazione debitoria e l'istante, pur desideroso di definire la questione, non riusciva a comprendere a quali utenze e a quali consumi si facesse riferimento, oltre a non aver mai ricevuto copia cartacea della documentazione relativa.

Proprio per essere supportato in questo dialogo con l'Amministrazione comunale, che risultava sempre più complicato e poco chiaro, formulava un'istanza al Difensore Civico per chiedergli di intervenire.

L'Ufficio, dopo aver ricostruito la questione sulla base della scarsa documentazione in possesso dell'istante, formulava una richiesta all'Amministrazione Comunale per ottenere tutti i chiarimenti del caso, con particolare riguardo alla posizione debitoria dell'interessato.

Poiché lo stesso aveva cambiato più di un alloggio dopo il sisma, si chiedeva di ricevere, oltre alla documentazione cartacea mai pervenuta, anche tutti i dettagli in relazione alla localizzazione dell'utenza, alla sua tipologia, al consumo rilevato e agli importi da pagare, al fine di giungere alla definizione della questione, anche in relazione al credito vantato nei confronti dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, oltre a fornire copia della documentazione non pervenuta, chiariva la metodologia di calcolo, frutto di una delibera di Giunta Comunale, che suddivideva gli importi da corrispondere per le

utenze dei Progetti CASE, in una prima fatturazione in acconto, ed in un successivo conguaglio. Tale determinazione era stata assunta da un lato per evitare l'accumularsi di consumi arretrati da parte degli assegnatari degli alloggi e dall'altro, per consentire al Comune di far fronte al pagamento delle spese già fatturate dai gestori delle utenze.

Nel caso in esame, il conteggio risultava particolarmente complesso, proprio per via dei successivi spostamenti di alloggio e di conseguente accavallarsi di fatture di acconto e conguaglio.

A seguito dell'esatta individuazione del debito da pagare, l'utente si recava presso gli uffici del Comune per definire le modalità di definizione della pratica, anche mediante compensazione con il credito vantato per il rimborso delle spese di trasloco.

1.4.2 Il Difensore Civico interviene per la cessazione di un contratto di fornitura di energia elettrica

Un cittadino del Comune di L'Aquila segnalava che:

- nel post-terremoto era stato assegnatario di un MAP (Modulo Abitativo Provvisorio) e che in relazione a tale assegnazione aveva attivato un contratto di fornitura di energia elettrica;
- in occasione della riconsegna dell'alloggio, gli incaricati comunali, avevano provveduto a registrare nel verbale di riconsegna anche i consumi delle utenze (elettricità, gas e acqua);
- dopo soli 5 giorni provvedeva a inviare specifica comunicazione finalizzata alla cessazione dei contratti relativi alla fornitura di energia elettrica e di gas;
- mentre la richiesta di cessazione del contratto di fornitura del gas era andata a buon fine, a distanza di due anni continuavano a pervenire all'istante, al nuovo domicilio (indirizzo di residenza), le bollette relative alla fornitura di energia elettrica erogata presso il MAP, che nel frattempo era stato assegnato ad altro nucleo familiare.

L'interessato riferiva che, a seguito delle proprie richieste al gestore, le bollette erano state oggetto di sospensiva, che gli adempimenti da parte del gestore erano stati svolti correttamente e che la questione doveva essere risolta dalla società distributrice dell'energia.

Il Difensore Civico rilevava come fosse assolutamente inammissibile (non solo in riferimento al caso specifico ma, in linea generale ed astratta), che una questione di riparto di competenze tra la società distributrice dell'energia e la società venditrice della stessa potesse determinare un aggravio di adempimenti a carico dell'utente finale.

Inoltre, nel caso di specie, l'utente aveva mostrato la massima diligenza nel tentare di risolvere una questione che risultava onerosa per sé stesso, ma anche per la nuova famiglia che nel frattempo aveva occupato il MAP e che involontariamente stava cumulando un debito nei confronti della Società venditrice dell'energia .

Pertanto, preso atto della delicata e complessa questione, il Difensore Civico invitava le Società interessate a fornire, tempestivamente, le informazioni in ordine allo stato della pratica con indicazione dei tempi certi di conclusione della stessa e con particolare riferimento a: definitiva cessazione del contratto di fornitura di energia elettrica intestato all'interessato, interruzione dell'invio delle bollette con eccezione di quella relativa alla somma effettivamente dovuta in relazione ai consumi rilevati alla data di consegna dell'appartamento.

A seguito della richiesta, la società distributrice provvedeva ad emettere a favore dell'utente una nota di credito per i consumi indebitamente fatturati.



1.5 ECOLOGIA E AMBIENTE

1.5.3 Malf funzionamento del sistema di depurazione

A distanza di due anni della conclusione di un precedente analogo procedimento, tornavano a rivolgersi a questo Ufficio alcuni cittadini i quali, con un'ampia documentazione fotografica, segnalavano il mal funzionamento del sistema di depurazione sito in un Comune della Provincia di Pescara.

A parere dei ricorrenti la rete fognaria, in un preciso tratto, uscendo dalla fossa di sollevamento, avrebbe riversato acque putride nei terreni adiacenti inquinando così le colture presenti e rendendo impossibile le operazioni di raccolta uve ed olive.

Quest'Ufficio interveniva nei confronti del Comune e del Gestore del Servizio Idrico invitandoli a porre in essere, con estrema sollecitudine, quanto di rispettiva competenza, con una particolare preghiera, rivolta al Sindaco, in quanto Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, di valutare se intervenire in maniera contingibile ed urgente, in considerazione della riferita pericolosità rappresentata dall'evento per la salubrità e l'igiene pubblica.

Si rimaneva, pertanto, in attesa di notizie rappresentando che qualora non fossero pervenuti riscontri entro il termine massimo di 20 gg., l'Ufficio sarebbe stato costretto a segnalare la situazione alle competenti Autorità.

Il Comune interessato disponeva prontamente un sopralluogo ad opera del personale dell'Ufficio tecnico il quale, rilevando la presenza di acque reflue nella zona interessata, ordinava dei prelievi finalizzati ad accertare la presenza di eventuali sostanze inquinanti con l'impegno ad adottare, all'esito delle risultanze, gli eventuali relativi provvedimenti del caso.

Il Gestore del Servizio Idrico interveniva sull'impianto di sollevamento, verificando la corretta funzionalità delle elettropompe ma nel contempo riscontrando un problema sulla linea fognaria determinato da una contropendenza tra il pozzetto d'ingresso e la vasca di sollevamento, verificatosi in seguito ad un cedimento del pozzetto stesso.

Tale smottamento causava frequenti otturazioni del pozzetto con sversamento di liquami nei terreni circostanti.

L'azienda acquedottistica effettuava prontamente un intervento di manutenzione straordinaria sul pozzetto finalizzato a ripristinare la funzionalità della linea ed eliminare le cause di intasamento.

1.6 LAVORI PUBBLICI E POLITICA DELLA CASA

1.6.1 Manutenzione straordinaria strada comunale

Una cittadina inviava una richiesta di intervento a questo Ufficio per segnalare il mancato riscontro da parte del Comune di residenza, alla sua nota con la quale rappresentava la necessità della messa in sicurezza di una strada comunale prospiciente la sua abitazione.

In particolare la ricorrente informava che il tratto di strada in esame era stato recentemente oggetto di lavori ma che l'intervento sarebbe stato limitato al solo tratto a valle della stessa strada, escludendo, invece, il tratto danneggiato appena più a monte ed a maggior rischio, sia per la pendenza e le scanalature del manto, che a causa della compromissione della funzionalità della cunetta di scolo che determinava il dilagare delle acque piovane nei terreni limitrofi.

Nello specifico, la cittadina chiedeva la risoluzione della problematica quantomeno limitatamente al ripristino della cunetta in cemento per permettere il regolare scorrimento dell'acqua ed evitare conseguenti danni alla sua proprietà.

Da ultimo l'utente medesima riferiva che nel progetto vi sarebbero state delle economie, da partecipazione regionale, che sarebbero potute essere impiegate per la sistemazione della citata cunetta.

Il Difensore Civico, alla luce di quanto riferito dalla richiedente, chiedeva all'Amministrazione Comunale di fornire ogni dettagliata ed approfondita notizia utile in merito, con particolare riferimento alle ipotesi di possibile soluzione delle problematiche emerse.

Si inviava la medesima nota anche al competente Dipartimento della Giunta Regionale al fine di accertare se, in sede di richiesta dei fondi, il Comune in argomento avesse prodotto il relativo progetto esecutivo di messa in sicurezza della strada comunale de qua e, nell'ipotesi affermativa, se lo stesso risultava realizzato nella sua completa previsione ed uniformità e se i lavori effettuati apparivano pienamente rispondenti alla apposite disposizioni legislative regionali in materia.

Dopo più solleciti, il Comune interessato rispondeva che il progetto approvato dall'Ente non prevedeva interventi di ripristino della cunetta nel tratto di strada indicato, bensì la stesura del manto di asfalto e la realizzazione di un cordolo per convogliare le acque.

In seguito all'intervento di quest'Ufficio, il responsabile tecnico comunale, unitamente alla direzione lavori, organizzava un sopralluogo.

All'esito, il Comune riconoscendo che la soluzione realizzata non era effettivamente idonea a regimentare correttamente le acque di scolo, utilizzando le economie ottenute in sede di offerta, realizzava/ripristinava il tratto di cunetta per una lunghezza di circa m. 50.

1.7 IL CONTROLLO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DI ENTI LOCALI

1.7.1 Approvazione rendiconti anno 2015

Anche nel 2016 è proseguita l'attività di monitoraggio dell'iter di approvazione dei Rendiconti di gestione, da parte di tutte le amministrazioni comunali e provinciali della Regione.

L'attività di monitoraggio, benché impiantata già da diversi anni, ha richiesto anche nel 2016 numerosi solleciti, sia per le vie brevi che formali.

E' ancora troppo esiguo, infatti, il numero degli Enti che comunicano tempestivamente l'approvazione del documento o i motivi ostativi.


Al termine dell'attività è risultato che i rendiconti relativi all'anno 2015 di tutti gli Enti coinvolti nel monitoraggio, sono stati approvati.

1.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Gli esiti delle richieste di riesame, ai sensi della legge 241/1990, del denegato accesso sono formalizzate con “Decisione” del Difensore Civico. In occasione della redazione della Carta dei Servizi (Obiettivo 2016 del Servizio di Supporto) sono state codificate 4 tipologie di esiti alle quali si farà riferimento, a partire dalla presente relazione, per procedere ad una classificazione numerica delle stesse:

- “Accolta”
- “Rigettata”
- “Improcedibile”- la richiesta è dichiarata improcedibile nel caso in cui venga accertata in modo inequivocabile la sopravvenuta carenza di interesse alla valutazione nel merito.
- “Inammissibile” la richiesta è dichiarata inammissibile per difetto di uno dei requisiti di ammissibilità prescritti dalle vigenti disposizioni.

La situazione relativa all’anno 2016 è rappresentata nel grafico che segue:



Appare opportuno evidenziare che la maggior parte delle richieste di riesame del denegato accesso agli atti riguarda gli Enti Locali e non si tratta quasi mai di rifiuto espresso.

Infatti, ai sensi della vigente legislazione, la richiesta di accesso si intende respinta qualora non venga soddisfatta entro i canonici 30 giorni.

Molto spesso però il “silenzio rifiuto” non è imputabile ad una precisa volontà dell’Amministrazione fondata su ragioni giuridiche quanto piuttosto su mere difficoltà di tipo organizzativo legate anche alla circostanza che nel territorio della Regione Abruzzo prevalgono Comuni di piccole dimensioni, anche a vocazione turistica con picchi di attività.

Infatti, nel momento in cui il Difensore Civico, al fine del corretto inquadramento della richiesta di riesame, chiede alle Amministrazioni interessate le ragioni della mancata ostensione degli atti, queste procedono con il consentire l'accesso.

Si tratta di quelle richieste dichiarate "improcedibili" che, come si evince dal grafico sopra riportato, nel 2016 si sono attestate sul 21% del totale.

E' evidente che in questi casi il ruolo del Difensore civico si risolve in una utile sollecitazione pur senza entrare nel merito della richiesta.

In materia di accesso agli atti viene considerato "di stimolo" anche il coinvolgimento del Difensore Civico da parte di molti Consiglieri comunali (soprattutto quelli di minoranza) che, a difesa del loro diritto di accesso, ancorché non tutelato dalla legge 241/1990 ma, in forma molto più ampia, dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000 - T.U.EE.LL. e dalla consolidata giurisprudenza che si è formata in materia, si rivolgono al Difensore Civico.

Evidentemente è riconosciuta l'autorevolezza del Difensore civico atteso che continuano a pervenire per conoscenza numerose richieste di accesso dei Consiglieri indirizzate al proprio Comune di appartenenza.

1.8.1 Istanza di riesame del diniego di accesso verbali di staticità edifici scolastici

Ricorreva a quest'ufficio un avvocato, in qualità di genitore di due minori frequentanti una scuola primaria, chiedendo il riesame del diniego tacito, opposto dal Comune, alla richiesta di ostensione e rilascio copia dei verbali e di eventuali relazioni redatti in occasione e all'esito dei sopralluoghi eseguiti in seguito agli ultimi eventi tellurici, presso le scuole pubbliche dello stesso Comune o, in subordine, della sola scuola primaria frequentata dai figli del professionista.

Il Difensore Civico interveniva nei confronti dell'Ente evidenziando che l'istanza, oltre a connotarsi per l'interesse diretto del professionista in quanto genitore di due bambini che frequentavano il suddetto plesso, era avvalorata dal fatto che trattavasi di richiesta di atti pubblici e pertanto, ai sensi dell'art. 5 (*così sostituito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016*) del D.Lgs. 33/13, soggetti a pubblicazione e non sottoposti ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Alla luce di quanto sopra il Difensore invitava il Comune, prima di esaminare nel merito la questione, a procedere alla pubblicazione della documentazione de qua con preghiera di fornire al richiedente, entro 20

gg dalla missiva, il relativo collegamento ipertestuale, ricordando, in ordine alla questione, che sussiste ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/13, "Accesso civico a dati e documenti" l'obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati e che ciò comporta il diritto di chiunque, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione, di richiedere i medesimi allo scopo di favorire la conoscenza delle funzioni istituzionali, dell'utilizzo delle risorse pubbliche nonché promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico.

Nel caso specifico, il Difensore precisava, *ad abundantiam*, che comunque, sussistevano in capo al ricorrente i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n. 241/90 e che la documentazione richiesta era comunque collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intendeva tutelare.

A seguito dell'intervento di quest'Ufficio, il Comune comunicava la piena disponibilità all'accesso agli atti richiesti senza alcuna riserva, informando, ad ogni buon conto, che dai rilievi effettuati nessun edificio scolastico risultava danneggiato dai recenti eventi sismici.

1.9 FORMAZIONE PROFESSIONALE- LAVORO

1.9.1 Professione di guida alpina

La Regione Abruzzo con la L.R. 16 settembre 1998, n. 86, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6, ha disciplinato l'ordinamento della professione di guida alpina- maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo.

Per ciascuna figura professionale la legge regionale ha definito i contenuti, i requisiti di accesso, la formazione, le prove di esame, l'abilitazione professionale.

Dall'esame dell'intero contesto normativo emerge chiaramente la duplice finalità della legge ossia quella di tutelare da un lato, mediante una codifica puntuale, coloro che esercitano tali professioni e, dall'altro, di garantire agli utenti elevati livelli di professionalità, anche in termini di sicurezza, attraverso la previsione di requisiti particolarmente qualificati e qualificanti.

A livello nazionale l'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE) che opera in quanto inserita nell'elenco delle

associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi (art. 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4) descrive come propria attività professionale di riferimento la “Guida Ambientale escursionistica o Guida Naturalistica” (<http://www.aigae.eu/profilo-professionale/>) con contenuti pressoché identici a quelli della corrispondente figura istituita come specializzazione nell’ambito della professione di accompagnatore di media montagna dall’art. 16, comma 3 della citata L.R. n. 86/1998.

Il Ministero dello Sviluppo economico, coinvolto in merito alla specifica problematica dal Collegio regionale Guide Alpine Abruzzo, con nota del 13 novembre 2015 indirizzata anche al competente Servizio della regione, ha ribadito all’ AIGAE l’obbligo, per gli iscritti all’Associazione che operano nel territorio della Regione Abruzzo, di conseguire la prescritta abilitazione e di attenersi alle disposizioni di cui alla richiamata legge regionale.

In ragione del fatto che nel 2016 sono ancora pervenute segnalazioni di potenziali abusi in una zona specifica del territorio abruzzese, il Difensore Civico ha ritenuto doveroso informare il Servizio Formazione ed orientamento professionale, unitamente al Componente la Giunta regionale preposto alla Formazione professionale e al Collegio regionale Guide alpine, del persistere del fenomeno.

A titolo meramente collaborativo e con la sola finalità di offrire possibili spunti di riflessione, in ragione del rilevante interesse pubblico a che l'esercizio della professione di cui trattasi sia esercitata nel territorio regionale dai soli soggetti abilitati, il Difensore Civico ha suggerito di:

- intensificare l'attività di vigilanza nel periodo di maggior afflusso turistico applicando le sanzioni previste dalla stessa legge regionale a coloro che nell'esercizio della professione risultino sprovvisti del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione.
- valutare l'opportunità di avviare contestualmente una adeguata campagna informativa, anche in collaborazione con gli operatori turistici, al fine di consentire agli utenti di identificare in modo univoco la "Guida Ambientale escursionistica" regolarmente abilitata all'esercizio della professione

L'Associazione Italiana Guide Ambientali escursionistiche, venuta a conoscenza dell'intervento del Difensore Civico, ha ritenuto di dover replicare sulla questione chiedendo a sua volta al Difensore Civico di "segnalare, a tutti gli uffici regionali competenti, la inapplicabilità della legislazione regionale sugli accompagnatori di Media Montagna".

Fermo restando che ogni valutazione in ordine alla applicabilità della legislazione regionale sulla specifica materia non può essere rimessa alle valutazioni della Difesa Civica regionale, si è ritenuto opportuno evidenziare che la situazione così come rappresentata da entrambe le parti sarebbe stata suscettibile di generare confusione sia in coloro che aspirano legittimamente ad esercitare la professione di guida alpina, sia in coloro che intendono avvalersi della prestazione di un professionista per effettuare una escursione in tutta sicurezza.

Poiché la questione sembrava incentrata essenzialmente sui limiti della potestà legislativa regionale e sul rapporto tra questa e la legislazione nazionale e comunitaria, si è provveduto a sottoporre la questione al Servizio competente per materia affinché valutasse la possibilità di esaminare la stessa congiuntamente al Servizio Legislativo del Consiglio Regionale che avrebbe potuto rilasciare un parere in merito.

E' evidente che ogni iniziativa necessaria per modificare, integrare o abrogare la vigente legislazione regionale in materia, in coerenza con il parere acquisito, è di competenza della parte politica.

APPENDICE**Elenco dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome****Difensore civico Provincia Autonoma di BOLZANO**

Avv. Gabriele MORANDELL

Via Cavour, n. 23 -39100 BOLZANO

Tel. 0471.301155 - Fax 0471.981229

posta@difesacivica.bz.it - www.difesacivica-bz.org/

Difensore civico Provincia Autonoma di TRENTO

Avv. Daniela LONGO

Palazzo della Regione – Via Gazzoletti, n. 2 - 38100 TRENTO

Tel. 0461.213201 - Fax 0461.213206 - N. verde 800 851026

difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it

www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/difensore-civico/Pages/presentazione.aspx

Difensore civico Regione ABRUZZO

Avv. Fabrizio DI CARLO

Via Iacobucci, n. 4 - 67100 L'AQUILA

Tel. 0862.644802 - Fax 0862.23194 - N. verde 800 238180

info@difensorecivicoabruzzo.it - www.difensorecivicoabruzzo.it

Difensore civico Regione BASILICATA

Avv. Antonia FIORDELISI

Via Vincenzo Verrastro n. 6 -85100 POTENZA

Tel. 0971.447236 - Fax 0971.447102 - 47621

difensorecivico@regione.basilicata.it - www.consiglio.basilicata.it

pec: difensore_civico@pec.consiglio.basilicata.it

Difensore Civico Regione CAMPANIA

VACANTE alla data di redazione della Relazione

Centro Direzionale Isola F8 – 80143 NAPOLI

Tel. 081.7783111 – Fax 081.7783837

Difensore.civico@consiglio.regione.campania.it

Difensore civico Regione EMILIA-ROMAGNA

Prof. Gianluca GARDINI

Viale Aldo Moro, n. 50 - 40127 BOLOGNA

Tel. 051.5276382 - Fax 051.5275461 - N. verde 800 515505

DifensoreCivico@postacert.regione.emilia-romagna.it -

www.assemblea.emr.it

Difensore civico Regione LAZIO

Dott. Alessandro LICHERI

Via della Pisana n. 1301 – 00163 ROMA

Tel. 06.65932014 - Fax 06.65932015 – Numero verde 800.866155

difensorecivico@cert.conreglazio.it - www.consiglio.regione.lazio.it

Difensore civico Regione LIGURIA

Dr. Francesco Lalla

Via delle Brigate Partigiane, n. 2 - 16121 GENOVA

Tel. 010.5484432 - Fax 010.5484593

difensore.civico@regione.liguria.it - www.regione.liguria.it

Difensore civico Regione LOMBARDIA

Dott. Donato GIORDANO

Via Fabio Filzi, n. 22 - 20124 MILANO

Tel. 02.67482465/67 - Fax 02.67482487

difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it

www.difensoreregionale.lombardia.it

Difensore civico Regione MARCHE

Avv. Andrea NOBILI

Piazza Cavour, n. 23 - 60122 ANCONA

Tel. 071.2298483

Assemblea.marche.ombudsman@emarche.it- ww.ombudsman.marche.it

Difensore civico Regione PIEMONTE

Avv. Augusto FIERRO

Via S. Francesco d'Assisi n. 35 - 10121 TORINO

Tel. 011.5757387 - Fax 011.5757386

difensore.civico@cert.cr.piemonte.it - www.cr.piemonte.it

Difensore civico Regione SARDEGNA

Dr. Felice CONTU

Via Roma, n. 25 – 09125 CAGLIARI

Tel. 070.6014527

difensorecivico@conseregsardegna.it

Difensore civico Regione TOSCANA

Dr.ssa Lucia FRANCHINI

Via Cavour, n. 18 - 50129 FIRENZE

Tel. 055.2387800 - Fax 055.2387655

difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it - www.difensorecivicotoscana.it

Difensore civico Regione VALLE D'AOSTA

Dr. Enrico FORMENTO DOJOT

Via Festaz, n. 52 - 11100 AOSTA

Tel. 0165.526081 - Fax 0165.526085

difensore.civico@legalmail.it - www.consiglio.vda.it

Garante dei diritti della Persona Regione VENETO

Dr.ssa Mirella GALLINARO

Via Brenta Vecchia, n. 8 - 30171 MESTRE

Tel. 041.2383422-23

garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it -

www.garantedirittipersona.consiglioveneto.it

LO STAFF DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità

Indipendenti:

Dr.ssa Michela Leacche – tel. 0862/644477

Sede di L'Aquila

Responsabile:

Sig.ra Anna Clorinda Cicchetti – tel. 0862/644736

Collaboratori:

Sig.ra Patrizia Laglia – tel. 0862-644749

Sig.ra Paola Martinelli – tel. 0862-644762

Sig.ra Simonetta Gialloreti - tel. 0862-644492

Sede di Pescara

Responsabile:

Dr.ssa Emiliana Di Sabato – tel. 085/69202635

Collaboratori:

Sig.ra Dora Catini – tel. 085/69202605

Dr.ssa Elisabetta Rosito – Tel 085/692026458

CONTATTI**Numero Verde**

800 238180

Sede principale:

- L'AQUILA - Via M. Iacobucci, 4
Tel. 0862.644762 – Fax 0862.23194

Sedi decentrate:

- PESCARA - Piazza Unione, 13
Tel. 085.69202605 - Fax 085.69202661
- TERAMO - Via Ponte S. Giovanni, 3
Tel. 0861.245343 - Fax 0861.246342

Sito internet:

- www.difensorecivicoabruzzo.it

Indirizzi e-mail - pec:

- info@difensorecivicoabruzzo.it
- difensore.civico@pec.crabruzzo.it

